



**TRIBUNALE DI ROMA  
SEZIONE IV LAVORO  
REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Giudice, dott.ssa Laura Cerroni, alla pubblica udienza del 31 ottobre 2016 ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella controversia iscritta al n. **8640/2013** R.G.

**TRA**

**S.r.l.**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avv.ti Pietro Cavasola, Fabrizio Spagnolo e Serena Fantinelli, in virtù di mandato in calce al ricorso introduttivo *ex adverso* notificato,

**OPPONENTE**

**E**

**I.N.P.G.I. - Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani "Giovanni Amendola"**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. Cristina Giordano, in virtù di procura a margine del ricorso per decreto ingiuntivo,

**OPPOSTO**

**OGGETTO:** opposizione a decreto ingiuntivo.

**CONCLUSIONI:** per le parti, come nei rispettivi atti difensivi e nei verbali di causa.

**FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE**

Con ricorso depositato in data 11 marzo 2013 la **EDI** **S.r.l.** proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 9873/2012, RG n. 36965/2012, emesso dal Tribunale di Roma, Giudice dott. Flavio Baraschi, il 28 novembre 2012, depositato il 6 dicembre 2012 e notificato il 30 gennaio 2013, con il quale le era ingiunto il pagamento in favore dell'Inpgi della somma di € 49.538,00, oltre interessi e spese legali, a



titolo di contributi assicurativi omessi per i giornalisti .....  
e l

In particolare, la ..... S.r.l. rappresentava che il decreto ingiuntivo era fondato sul Verbale di Accertamento redatto dagli Ispettori di Vigilanza dell'Inpgi n. 5/2011, notificato il 30 gennaio 2013, a mente del quale l'Istituto aveva rilevato omissioni contributive, comprensive di sanzioni, per € 443.696, confermate dal Comitato Regionale per i Rapporti di Lavoro, adito con ricorso gerarchico dalla società.

In esito a detto verbale di accertamento erano, infatti, notificati alla società odierna opponente due decreti ingiuntivi, l'uno per € 385.897 e l'altro, qui opposto, per la somma sopra indicata.

A sostegno della presente opposizione, la società contestava che i giornalisti ..... e ..... , che avevano intrattenuto con la ..... S.r.l. rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, dovessero essere piuttosto inquadrati, come preteso dall'Istituto, con rapporti di lavoro subordinato, ai sensi dell'articolo 2 del CNLG, avendo gli stessi reso la loro collaborazione senza alcun vincolo di subordinazione, senza obbligo di rispetto di alcun orario di lavoro, in assoluta autonomia organizzativa di tempi e di luoghi, con l'utilizzo di propri strumenti personali, in assenza di inserimento stabile e funzionale nella organizzazione redazionale, in assenza di alcun incarico di occuparsi di un settore o servizio predeterminato o dell'affidamento della gestione continuativa di una specifica rubrica.

Tanto premesso, previa istanza di sospensione, la ..... S.r.l. concludeva domandando la revoca del decreto ingiuntivo, con vittoria di spese.

Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l'Inpgi, opponendosi, in via preliminare, alla chiesta sospensione, posto che il decreto ingiuntivo non era stato fornito della clausola della provvisoria esecutività; nel merito, l'Istituto contestava quanto dedotto dalla opponente, in quanto infondato in fatto ed in diritto, ed insisteva per il rigetto del ricorso, con integrale conferma del decreto ingiuntivo.

La controversia veniva istruita mediante l'acquisizione della documentazione prodotta da entrambe le parti, nonché con prova orale.

Autorizzato il deposito di note scritte, all'odierna udienza, sulle conclusioni rassegnate dalle parti negli scritti difensivi e nei verbali di causa, la controversia veniva decisa.

Così ricostruito l'*iter* processuale, occorre ribadire, in primo luogo, che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo costituisce un processo a cognizione piena in ordine alla sussistenza del *petitum* e della *causa petendi* introdotti con la richiesta di decreto ingiuntivo, in cui l'opponente, per quanto formalmente attore, in senso sostanziale riveste il ruolo di convenuto.

Si tratta, in particolare, di un giudizio di cognizione esteso all'esame non solo delle condizioni di ammissibilità e validità del procedimento monitorio, ma anche della fondatezza della domanda del creditore in base a tutti gli elementi



offerti dal medesimo e contrastati dall'ingiunto, con la conseguenza che, qualora il giudice revochi in tutto o in parte il decreto opposto, egli può - e, se richiesto, come nella specie, deve - pronunciare sul merito della domanda, venendo la sentenza di condanna a sostituirsi all'originario decreto ingiuntivo quale titolo su cui si fonda il diritto al pagamento della parte vittoriosa (cfr. Cass., Sez. 3, n. 5754 del 10 marzo 2009).

Posto che grava sull'opposto fornire prova in ordine alla fondatezza della pretesa azionata, va destituito di fondamento l'assunto difensivo secondo cui la prova del credito contributivo discenderebbe - quantomeno esclusivamente - dal verbale di accertamento ispettivo posto a fondamento della domanda monitoria, che in quanto atto pubblico farebbe fede sino a querela di falso.

È pacifico in giurisprudenza che *“i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'Ispettorato del lavoro fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato, il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso d'altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori”* (cfr. Cass., sez. lav., n. 15073 del 6 giugno 2008).

Infatti, a norma dell'art. 2700 c.c., l'atto pubblico fa piena prova, sino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che questi attesta essere avvenuti alla sua presenza o da lui compiuti.

Per quanto riguarda il contenuto delle dichiarazioni rese dinanzi agli ispettori, tuttavia, non sussiste la medesima efficacia probatoria relativa all'autenticità dell'atto pubblico, e il materiale raccolto dal verbalizzante deve passare al vaglio del giudice, il quale, nel suo libero apprezzamento, può valutarne l'importanza e determinare quale sia il conto da farne ai fini probatori, dovendo procedere alla valutazione complessiva di tutte le risultanze probatorie, il cui contenuto può anche rilevarsi in contrasto con quanto indicato nell'accertamento ispettivo (cfr. Cass., sez. lav., n. 5715 del 10 marzo 2011).

Parimenti, sono liberamente valutabili le considerazioni svolte dagli ispettori alla stregua del materiale da questi raccolto nel corso dell'ispezione.

Tanto premesso, in linea generale, l'oggetto della pretesa contributiva, nel presente procedimento, riguarda i giornalisti :

, i quali hanno formalmente intrattenuto con la S.r.l. rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, ritenuti, tuttavia, dall'Inpgi lavoratori subordinati, da inquadrarsi come collaboratori fissi, ai sensi dell'articolo 2 del CNLG.

Vale premettere che l'articolo 38 della legge n. 416/81, come modificato dall'art. 26 della legge 67/1988, e poi sostituito dall'art. 76, comma 1, della



legge n. 388/2000, dispone che *“L’istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani «Giovanni Amendola» (I.N.P.G.I.), ai sensi delle leggi 20 dicembre 1951, n. 1564, 9 novembre 1955, n. 1122, e 25 febbraio 1987, n. 67, gestisce in regime di sostitutività le forme di previdenza obbligatoria nei confronti dei giornalisti professionisti e praticanti e provvede, altresì, ad analogo gestione anche in favore dei giornalisti pubblicisti di cui all’articolo 1, commi secondo e quarto, della legge 3 febbraio 1963, n. 69, titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica”*.

Inoltre, l’art. 17, comma 3 del D. Lgs. 503/1992 prevede che *“i dipendenti giornalisti professionisti iscritti nell’apposito albo di categoria e i dipendenti praticanti giornalisti iscritti nell’apposito registro di categoria, i cui rapporti di lavoro siano regolati dal contratto nazionale giornalistico, sono obbligatoriamente iscritti presso l’istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani «Giovanni Amendola»”*.

Perché sussista l’obbligo contributivo occorre quindi l’iscrizione del lavoratore nell’albo o nel registro e la soggezione del rapporto di lavoro al contratto collettivo nazionale giornalistico.

Laddove vi siano entrambi tali requisiti la giurisprudenza ritiene che l’Istituto sia esonerato dalla prova, non raramente difficile, se certo non impossibile, circa la natura giornalistica della prestazione lavorativa, che tuttavia appunto può ben presumersi in presenza di tali requisiti; ma il datore di lavoro (o un soggetto terzo interessato) può contestare il legittimo possesso dei requisiti provando la natura non giornalistica della prestazione.

Pertanto, una volta provata la sussistenza dei due detti requisiti (iscrizione e soggezione del rapporto al contratto collettivo nazionale giornalistico) l’obbligo di iscrizione all’I.N.P.G.I. e di contribuzione può essere negato solo a seguito della prova piena che il possesso dei requisiti non sussista (Cass. 26.6.2004, n. 11944).

Al contrario, laddove non vi siano entrambi i detti requisiti, non può ravvisarsi alcuna inversione dell’onere della prova, sicché spetta interamente all’I.N.P.G.I. provare i fatti costitutivi della propria pretesa e dimostrare non solo che il lavoratore sia iscritto all’albo dei giornalisti o al registro dei praticanti, ma anche che il rapporto, in quanto effettivamente di natura giornalistica, sarebbe dovuto essere assoggettato alla disciplina del contratto collettivo nazionale giornalistico.

Inoltre, secondo una ormai consolidata interpretazione giurisprudenziale, il lavoro giornalistico subordinato, pur non avendo natura diversa da quella di qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato, può presentare delle connotazioni peculiari in considerazione sia del carattere spiccatamente intellettuale e costituzionalmente libero dell’opera dei giornalisti, sia della natura stessa dell’attività, che non sempre si presta ad essere svolta con la regolarità e la ripetitività della maggior parte delle altre attività lavorative.



*“In tema di attività giornalistica, sono configurabili gli estremi della subordinazione - tenuto conto del carattere creativo del lavoro - in presenza di indici rivelatori quali l’inserimento stabile nella struttura produttiva e la persistenza, nell’intervallo tra una prestazione e l’altra, dell’impegno di porre la propria opera a disposizione del datore di lavoro, in modo da essere sempre disponibile per soddisfarne le esigenze; né la subordinazione è esclusa dal fatto che il prestatore goda di una certa libertà di movimento e non sia obbligato al rispetto di un orario predeterminato o alla continua permanenza sul luogo di lavoro, non essendo neanche incompatibile con il suddetto vincolo la commisurazione della retribuzione a singole prestazioni (Nella specie, la S. C. ha ritenuto corretta la valutazione operata dal giudice di merito che aveva ravvisato la subordinazione nella prestazione svolta continuativamente, dal 1981 al 1996, avente ad oggetto l’incarico di redigere articoli nel settore sportivo e un compenso quale corrispondente, successivamente qualificata, nel corso del rapporto, anche dall’iscrizione nell’elenco dei pubblicitisti)” (Cass. civ., Sez. lavoro, 12/02/2008, n. 3320).*

Deve, per contro, escludersi la natura subordinata del rapporto laddove *“le prestazioni siano singolarmente convenute in base ad una successione di incarichi con retribuzione commisurata alla singola prestazione” (Cass. civ., Sez. lavoro, 09/04/2004, n. 6983).*

Nel caso in esame, l'Inpgi ha ritenuto che, in relazione alla concreta attività svolta in favore della S.r.l. dai giornalisti ,  
e , fosse corretto riconoscere loro l’inquadramento, piuttosto che come collaboratori autonomi, come “collaboratori fissi”, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2 CNLG, che individua questi ultimi nei *“Giornalisti addetti ai quotidiani, alle agenzie di informazioni quotidiane per la stampa, ai periodici, alle emittenti radiotelevisive private e agli uffici stampa comunque collegati ad aziende editoriali, che non diano opera giornalistica quotidiana purché sussistano continuità di prestazione, vincolo di dipendenza e responsabilità di un servizio.*

*Agli effetti di cui al comma precedente sussiste: - continuità di prestazione allorquando il collaboratore fisso, pur non dando opera quotidiana, assicuri, in conformità del mandato, una prestazione non occasionale, rivolta a soddisfare le esigenze formative o informative riguardanti uno specifico settore di sua competenza; - vincolo di dipendenza allorquando l’impegno del collaboratore fisso di porre a disposizione la propria opera non venga meno tra una prestazione e l’altra in relazione agli obblighi degli orari, legati alla specifica prestazione e alle esigenze di produzione, e di circostanza derivanti dal mandato conferitogli; - responsabilità di un servizio allorquando al predetto collaboratore fisso sia affidato l’impegno di redigere normalmente e con carattere di continuità articoli su specifici argomenti o compilare rubriche”.*



La Corte di Cassazione, dal proprio canto, ha più volte esplicitato in cosa si sostanzino i caratteri propri della figura del collaboratore fisso in ambito giornalistico.

*“Circa la qualifica (posizione lavorativa) di “collaboratore fisso”, questa Corte ha rimarcato che il requisito delle responsabilità del servizio - costituente alla stregua del disposto dell’art. 2 cit. elemento necessario per la configurabilità della figura di “collaboratore fisso” - deve essere inteso come l’impegno del giornalista di trattare con continuità di prestazioni uno specifico settore o specifici argomenti di informazione, onde deve ritenersi “collaboratore fisso” colui che mette a disposizione le proprie energie lavorative per fornire con continuità ai lettori della testata un flusso di notizie in una specifica e predeterminata area dell’informazione, attraverso la redazione sistematica di articoli o con la tenuta di rubriche, con conseguente affidamento dell’impresa giornalistica, che si assicura così la “copertura” di detta area informativa, rientrando nei propri piani editoriali e nella propria autonoma gestione delle notizie da far conoscere, contando per il perseguimento di tali obiettivi sulla piena disponibilità del lavoratore anche nell’intervallo tra una prestazione e l’altra (Cass. n. 7931/2000). Più in particolare, il “collaboratore fisso” assicura un contributo professionale specifico ed una continuità di apporto che lo rendono organizzabile in modo strutturale dalla redazione giornalistica con riferimento ai requisiti previsti dall’art. 2 cit. (costituiti dalla “prestazione continuativa”, dalla “responsabilità di un servizio” e dal “vincolo di dipendenza”), contando l’azienda giornalistica, per il perseguimento dei cennati obiettivi, sulla piena disponibilità del lavoratore anche nell’intervallo tra una prestazione e l’altra” (così, in motivazione, Cass. 8.3.2006, n. 4975; nello stesso senso Cassazione n. 16543/2004).*

Orbene, come sopra già evidenziato, i tre giornalisti *\_\_\_\_\_*, *\_\_\_\_\_* e *\_\_\_\_\_* hanno tutti stipulato con la *\_\_\_\_\_* r.l. contratti di collaborazione coordinata e continuativa, senza vincolo di subordinazione.

L’I.N.P.G.I., invece, all’esito della visita ispettiva, ha ritenuto che le concrete modalità di svolgimento dei loro rapporti giornalistici fossero piuttosto atteggiate come collaborazioni fisse, ed ha conseguentemente iscritto a recupero i contributi dovuti e non versati.

L’espletata istruttoria ha consentito di apprezzare la fondatezza della pretesa dell’Istituto.

Invero, i testimoni hanno diffusamente riferito in ordine all’attività dei tre giornalisti, dei quali *\_\_\_\_\_* lavoravano presso la redazione di Milano, mentre *\_\_\_\_\_* si occupava principalmente del basket – e di altri sport - da Bologna.

In particolare, *\_\_\_\_\_* era l’unico referente per la Lega Calcio, della quale si occupava in via esclusiva o prevalente (teste *\_\_\_\_\_*), o comunque della stessa si occupava in via prevalente, salvo i pezzi scritti dalla redazione centrale, occupandosi poi, unitamente agli altri giornalisti, delle



pagine sportive quotidiane relative alle squadre di calcio dell'Inter e del Milan, unitamente, tra gli altri, al collega [redacted]

Quest'ultimo, poi, era l'unico referente per la "Primavera" di Inter e Milan, della quale si occupava in via esclusiva (teste I [redacted]), mentre [redacted]

si occupava principalmente del basket, per un periodo in via esclusiva, collaborando poi in ordine al Bologna Calcio ed al Motorshow, essendo l'unico referente dal capoluogo emiliano, ove non era organizzata alcuna redazione.

Inoltre, i testimoni hanno diffusamente riferito in ordine alla continuità delle collaborazioni prestate dai tre giornalisti [redacted]

[redacted], i quali erano incaricati, insieme ai colleghi, di fornire copertura giornalistica ai settori sportivi cui erano addetti, essendo stabilmente integrati nella organizzazione redazionale, producendo un elevato numero di articoli (test. [redacted]), ricevendo dai responsabili della redazione indicazioni in

ordine al taglio, all'ingombro ed alla lunghezza del pezzo (teste [redacted])

[redacted], essendo sollecitati alla produzione di articoli, assicurando la loro quotidiana disponibilità, secondo le richieste della redazione e dovendo assicurare la copertura giornalistica anche nei periodi estivi, concordando le ferie con i colleghi della redazione (teste [redacted]).

In particolare, poi, il teste [redacted], responsabile della redazione di Milano di Tuttosport, ha anche precisato che *"eravamo noi che indicavamo loro le tematiche. Li invitavamo comunque a produrre idee e proporre prezzi, anche per metterli un po' in competizione tra di loro. (...) Se tardavano nell'inviare i pezzi mi toccava anche sollecitarli perché si faceva tardi e avevamo gli orari per la chiusura delle pagine da rispettare"*.

Orbene, dalla disamina complessiva dell'estesa istruttoria svolta, pur nella divergenza di alcune testimonianze, emerge con certezza che i giornalisti [redacted] e [redacted], in ragione della loro esperienza e professionalità, fossero, nei periodi rispettivamente oggetto del recupero contributivo, incaricati della copertura giornalistica, in via esclusiva o unitamente ai colleghi della redazione, di specifici settori sportivi.

Allo scopo di rendere tali prestazioni, di indubbia e non contestata natura giornalistica, [redacted] e [redacted] avevano a disposizione dotazioni di ufficio, esclusive o non, e si recavano negli uffici della redazione con frequenza variabile, a seconda delle necessità della redazione, potendo quotidianamente trasmettere i pezzi attraverso gli strumenti informatici, sicchè tramite e-mail o tramite il sistema [redacted] sul quale erano accreditati (teste F [redacted]).

Sicché, l'attività svolta dai giornalisti [redacted] e [redacted] e [redacted], per come ricostruita all'esito dell'istruzione, rientra a pieno titolo in quella prevista e disciplinata dall'articolo 2 CNLG, trattandosi di attività di collaborazione resa con continuità di prestazione, tale da assicurare la cura ed il coordinamento di specifici settori sportivi.



Tale attività, invero, richiedeva ai tre giornalisti un impegno per lo più quotidiano o, comunque, certamente molto assiduo, cadenzato dalle necessità della redazione, in relazione ai tempi di chiusura delle pagine dei quotidiani sportivi, durante tutto l'arco dell'anno, a nulla rilevando che gli stessi potessero intrattenere contestuali collaborazioni con altre testate, essendo contrattualmente previsto che il collaboratore fisso possa assumere ed espletare incarichi ulteriori e diversi.

Il vincolo di dipendenza, esplicitato dall'articolo 2 CNLG nell'obbligo di porre a disposizione la propria opera tra una prestazione e l'altra, è infatti inteso in relazione alla specifica prestazione richiesta, sicché non è richiesto al collaboratore fisso un impegno giornaliero, bensì unicamente una prestazione non occasionale, in ciò differenziandosi la sua attività da quella del redattore subordinato.

Ed è certo, stando alle risultanze complessive dell'istruttoria, che la prestazione resa dai giornalisti § ..... e ..... non fosse certamente occasionale.

Quanto poi alla responsabilità del servizio, pure richiesta dall'articolo 2 CNLG citato, si rileva come ai tre giornalisti fosse affidato un compito - la copertura di specifici settori sportivi - a carattere continuativo, che gli stessi svolgevano in autonomia esecutiva, ma sulla base delle linee editoriali loro indicate dai responsabili di redazione.

Così ricostruita l'attività professionale dei tre giornalisti, è indubbio che la stessa non potesse essere correttamente qualificata come collaborazione coordinata e continuativa, integrando piuttosto tutti i requisiti della collaborazione fissa ai sensi dell'articolo 2 CNLG.

Risulta, pertanto, fondata la pretesa contributiva dell'I.N.P.G.I., con conseguente rigetto della opposizione introdotta dalla ..... S.r.l..

Infine, giova precisare che del tutto correttamente l'Inpgi ha quantificato la pretesa contributiva maggiorandola delle somme aggiuntive che il datore di lavoro è tenuto a versare in caso di omesso o ritardato pagamento dei contributi assicurativi, discendendo siffatto obbligo automaticamente dall'inadempimento o dal ritardo, in quanto posto allo scopo di rafforzare l'obbligazione contributiva e di risarcire con una presunzione *iuris et de iure* il danno cagionato all'Istituto assicuratore, sicché non è necessaria alcuna indagine sulla imputabilità o sulla colpa in ordine all'omissione o al ritardo del pagamento della contribuzione al fine di escludere o ridurre l'obbligo suindicato (cfr. Cassazione, Sezione Lavoro, n. 2689 dell'8.03.1995 e Cassazione, Sezione Lavoro, n. 10964 dell'8.10.1992).

Conclusivamente, pertanto, consegue alle superiori considerazioni il rigetto dell'opposizione introdotta dalla ..... S.r.l., con conseguente conferma del decreto ingiuntivo n. 9873/2012, RG n. 36965/2012, emesso dal Tribunale di Roma, Giudice dott. Flavio Baraschi, il 28 novembre 2012, depositato il 6





dicembre 2012 e notificato il 30 gennaio 2013, che deve essere dichiarato esecutivo ai sensi dell'articolo 653 c.p.c..

Le spese di lite vanno liquidate come in dispositivo alla luce della regola generale sulla soccombenza nonché delle vigenti tabelle allegate al D.M. n. 55/2014, con riguardo allo scaglione di valore della causa.

Invero, come stabilito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, in tema di spese processuali, agli effetti dell'art. 41 del D.M. 20 luglio 2012, n. 140 – sostituito da quello n. 55/2014 – il quale ha dato attuazione all'art. 9, secondo comma, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in legge 24 marzo 2012, n. 27, i nuovi parametri, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti in luogo delle abrogate tariffe professionali, sono da applicare ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto e si riferisca al compenso spettante ad un professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, ancorché tale prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta quando ancora erano in vigore le tariffe abrogate, evocando l'accezione omnicomprensiva di "compenso" la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera complessivamente prestata (cfr. Cass., Sez. Un., n. 17405 del 12 ottobre 2012).

#### P.Q.M.

Uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando, rigetta l'opposizione proposta dalla S.r.l. e, per l'effetto, dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo n. 9873/2012, RG n. 36965/2012, emesso dal Tribunale di Roma il 28 novembre 2012 e depositato il 6 dicembre 2012.

Condanna la società opponente alla refusione delle spese di lite, che liquida in complessivi € 8.832,00, oltre rimborso forfettario spese generali, i.v.a. e c.p.a., come per legge.

Roma, 31 ottobre 2016

Il Giudice  
Laura Cerroni

